

fronto ai propri documenti legislativi e giurisprudenza, cioè di casi di recupero e di assistenza sperequati nel compenso. Ma ciò può essere indicazione di politica legislativa per le integrazioni delle norme legali, non un criterio d'interpretazione di diritto vigente. E non neghiamo che di queste integrazioni e di miglioramenti tecnici possa aver bisogno il nostro diritto marittimo positivo.

§ 6. - Definizione specifica dell'assistenza

Dalle superiori note differenziali col salvataggio emerge nitidamente la definizione dell'assistenza, la quale non presenta diversità eccessiva, passandosi dal concetto comune e da' testi legislativi ad una formulazione rigorosamente giuridica, che giovi per l'applicazione delle leggi o per la loro riforma. *Soccorso alle navi in pericolo* è, infatti, nozione che si ripete dal senso volgare al senso giuridico quando si parla di assistenza in particolare.

La difficoltà è nella determinazione del *pericolo*. E' possibile porre un criterio teorico comprendente tutti i casi ?

Forse la risposta negativa al quesito si presenta tecnologicamente più giusta. I *cas*i di pericolo sono vasti quanto è vasto il mare e i suoi infortuni; ed è compito della giurisdizione o dell'arbitrato il riconoscerli. Ma le risposte negative, che spesso paiono più esatte, sono anche le più insignificanti.

Il giudice e l'arbitro riconosceranno; sta bene. Ma al lume di qual criterio? che, se non determina i particolari, ché nol può, inquadri la logica che spende il giudice o